

EMANA
il seguente regolamento

Articolo 1

(Criteri per la definizione dell'orario complessivo annuale degli istituti tecnici)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, è sostituita dalla seguente: *"b) l'orario complessivo annuale è determinato in 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione, comprensive della quota riservata alle regioni e dell'insegnamento della religione cattolica e risponde ai criteri indicati nel comma 1-bis del presente articolo;"*
2. All'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, dopo il comma 1 è inserito il comma seguente: *"1-bis. L'orario annuale complessivo, come determinato dal comma 1, lettera b) del presente articolo, è definito secondo i seguenti criteri:"*



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- a. razionalizzazione delle sperimentazioni didattiche già adottate in assenza di un quadro di riferimento comune nell'ambito delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità di cui al comma 3, salvaguardando la coerenza tra i percorsi e i titoli di studio rilasciati mediante la riconduzione agli indirizzi, profili e quadri orari standard di cui agli allegati B e C;*
- b. ripartizione delle ore di laboratorio in maniera da assicurarne una prevalenza nel secondo biennio e nell'ultimo anno;*
- c. conformazione dei piani di studio in base ad una quota oraria non comprimibile di 60 minuti*
- d. ponderazione dei quadri orari tenuto conto, in particolare, della sostenibilità dell'impegno orario richiesto agli studenti e dell'introduzione di metodologie didattiche innovative;*
- e. definizione di piani di studio il cui impianto curricolare riconosca la complementarità tra le diverse discipline e valorizzi il legame tra il contributo educativo offerto dalla cultura scientifico-tecnologica e la cultura umanistica;*
- f. previsione di piani di studio con un numero di discipline e di ore complessive adeguate al conseguimento dei risultati di apprendimento attesi in esito ai corrispondenti percorsi quinquennali, ponderando la quota oraria delle singole discipline in relazione alle caratteristiche e al profilo del diplomato di ciascun percorso e tenendo conto, laddove possibile, della struttura oraria del previgente ordinamento e dei contenuti innovativi del percorso, nonché dei tempi di presenza in aula degli studenti, della necessità di evitare una frammentazione disciplinare e della necessità di agevolare la concentrazione e partecipazione degli studenti;*
- g. adeguata ripartizione tra le discipline dell'area di istruzione generale e dell'area di indirizzo, diversificata in relazione al primo biennio, secondo biennio e quinto anno.
In particolare, la suddetta ripartizione dovrà considerare la funzione di ciascun segmento del percorso di istruzione che, per il primo biennio, si pone in relazione con l'assolvimento dell'obbligo di istruzione finalizzato all'acquisizione dei saperi e delle competenze chiave di cittadinanza e, per il secondo biennio e quinto anno, con l'introduzione progressiva e più incisiva delle discipline dell'area di indirizzo in relazione all'acquisizione degli apprendimenti più propriamente necessari ad assumere una adeguata competenza professionale di settore. Il rapporto tra ore/discipline da destinare all'area di istruzione generale e all'area di indirizzo è modulato, di conseguenza, secondo una proporzione superiore nel primo biennio a favore dell'area di istruzione generale e, nel secondo biennio e quinto anno, a favore dell'area di indirizzo;*
- h. dimensionamento dell'orario complessivo annuale e dell'orario settimanale delle lezioni ad un livello tale da garantire un equilibrato assortimento delle discipline di studio in relazione agli obiettivi di apprendimento, al fine di assicurare, a regime, l'ottimale determinazione delle cattedre, salvaguardando la stabilità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica e la loro titolarità in organico e tutelando la continuità didattica nell'ambito dell'intero ciclo di studi ovvero, distintamente, nell'ambito del primo biennio e degli ultimi tre anni."*



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

3. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che configura i nuovi ordinamenti degli istituti tecnici in un'ottica di innovazione permanente, al comma 2, dopo la parola "produttivo", è aggiunto il seguente periodo: "tenendo conto anche dei criteri di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 del presente regolamento".

Articolo 2
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non diversamente disposto con il presente regolamento, continuano ad applicarsi integralmente le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente regolamento, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,